

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

Melzo, 02 agosto 2011

## **OGGETTO: Decreto Legge n. 98/2011**

E' stato approvato il Decreto Legge n. 98/2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". La manovra economica interviene con una serie di misure che mirano a ridurre la spesa pubblica, razionalizzando i costi della politica e degli apparati, le spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Le novità di natura fiscale decorrono in generale dal 6.7.2011, nella presente circolare si riassumono le principali novità.

### **PRINCIPALI NOVITÀ IN SINTESI per le PERSONE FISICHE**

#### **DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA**

Per lavoratori dipendenti e pensionati:

- ➔ viene abolito l'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi ai familiari a carico;
- ➔ l'adempimento è previsto solo nel caso di variazione dei dati dei familiari.

#### **RITENUTA DAL 10% AL 4% SU LAVORI AGEVOLABILI 36% - 55%**

| RITENUTA DAL 10% AL 4% SU LAVORI AGEVOLABILI 36% - 55% |                |                                                  |                            |                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| NORMA                                                  | SOGGETTI       | INTERVENTI                                       | NOVITÀ                     | DECORRENZA                                            |
| Art. 23, c.8                                           | Banche e poste | Ritenuta acconto su interventi agevolati 36%-55% | ▪ 4%<br>(in luogo del 10%) | Periodo di imposta successivo al 06.07.2011<br>➔ 2012 |

A decorrere dal 01/07/2010 Banche e Poste Italiane sono tenute, all'atto dell'accreditamento al beneficiario, ad operare una ritenuta del 10% sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per (art. 25 DL 78/2010):

- interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono al contribuente di beneficiare della detrazione IRPEF del 36% (ex art. 1 L. 449/97);
- interventi di risparmio energetico per le quali il contribuente fruisce della detrazione del 55% (ex art. 1 c. da 344 a 347 L. 296/2006).

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

**In base al comma 8, art. 23 del DL 98/2001, la ritenuta di acconto è ridotta dal 10% al 4%.**

Decorrenza: dai pagamenti effettuati a decorrere dal 2012 (dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 6/07/2011). I soggetti interessati all'applicazione della disposizione sono banche e poste, tuttavia, gli effetti incidono indirettamente consentendo alle imprese una maggiore liquidità.

## **SUPER BOLLO AUTOVEICOLI**

**A partire dall'anno 2011**, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad €10,00 per ogni chilowatt di potenza del veicolo > 225 kw. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 05.10.2011 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione).

**SANZIONI:** in caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione del 30%.

## **IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI DI TITOLI**

Sono previsti nuovi importi dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli (nuovo comma 2-bis all'art. 13 Tariffa Parte I all. al Dpr n. 642/72).

### **PERIODO DAL 06.07.2011 AL 31.12.2012**

In particolare dal 06.07.2011 fino al 31.12.2012 l'imposta di bollo varia esclusivamente in funzione della periodicità delle comunicazioni come segue:

| 06.07.2011 - 31.12.2012             |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| DEPOSITO TITOLI DI QUALSIASI VALORE |                   |
| PERIODICITÀ                         | IMPOSTA FISSA (*) |
| Annuale                             | Euro 120,00       |
| Semestrale                          | Euro 60,00        |
| Trimestrale                         | Euro 30,00        |
| Mensile                             | Euro 10,00        |

(\*) Su ciascuna comunicazione

### **A PARTIRE DAL 2013**

Dal 2013, l'imposta di bollo subirà un aumento e, oltre che alla periodicità delle comunicazioni, varierà a seconda del valore nominale o di rimborso dei titoli presso ciascuna banca come segue.

| DAL 2013    | IMPOSTA FISSA (*)    |                     |
|-------------|----------------------|---------------------|
|             | VALORE TITOLI        |                     |
|             | FINO A € 50.000 (**) | OLTRE € 50.000 (**) |
| Annuale     | € 150,00             | € 380,00            |
| Semestrale  | € 75,00              | € 190,00            |
| Trimestrale | € 37,50              | € 95,00             |
| Mensile     | € 12,50              | € 31,66             |

(\*) Su ciascuna comunicazione

(\*\*) Valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca.

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

## **DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ**

| DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ |                                |                                 |                |            |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| NORMA                           | SOGGETTI                       | INTERVENTO                      | NOVITÀ         | DECORRENZA |
| Art. 26                         | Dipendenti del settore privato | Detassazione premi produttività | Riproposizione | 2012       |

In attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, **anche per l'anno 2012 viene previsto:**

- ➔ per i lavoratori : un regime privilegiato di tassazione dei premi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza, collegati agli andamenti economici e agli utili dell'impresa;
- ➔ per lavoratori e datore di lavoro: uno sgravio contributivo.

La determinazione dell'ammontare del sostegno è demandata ad un decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse stanziare a tali fini.

## **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

Il decreto sviluppo ripropone ancora una volta (dovrebbe trattarsi di una riapertura dei termini) la possibilità di “rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.”

Soggetti interessati: l'agevolazione consente a:

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| ⇒ persone fisiche  | ⇒ enti non commerciali                                 |
| ⇒ società semplici | ⇒ non residenti senza stabile organizzazione in Italia |

**di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011.**

Adempimenti: sarà necessario che:

- ➔ **entro il 30 giugno 2012;**
- ➔ un professionista abilitato rediga e asseveri una perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- ➔ il contribuente **versi l'imposta sostitutiva** (4% per i terreni, 4% o 2% per le partecipazioni, a seconda che siano o meno qualificate) per l'intero importo, ovvero, in

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

caso di rateizzazione della prima delle tre rate annuali di pari importo.

## RIVALUTAZIONI PRECEDENTI

I soggetti che si avvalgono della nuova rivalutazione:

- ➔ ove abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore degli stessi beni (caso frequente)

possono alternativamente:

- ➔ detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta a seguito della nuova rivalutazione l'importo dell'imposta sostitutiva precedentemente versata; la detrazione sarà monitorata all'interno di Unico, con la richiesta dei dati relativi alle precedenti rivalutazioni;
- ➔ versare l'imposta sostitutiva sulla nuova rivalutazione e chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata nelle precedenti rivalutazioni:
  - **entro il termine di 48 mesi** (art. 38 Dpr 602/73) decorrenti dalla data del versamento dell'intera imposta o della 1° rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata (e non dalla data in cui è stata versata l'imposta di cui si chiede il rimborso);
  - l'importo chiesto a rimborso non può eccedere l'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

Prescrizione del credito: nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto (14/05/2011) sia decorso il termine di decadenza per la richiesta di rimborso, l'istanza potrà essere effettuata entro il termine di 12 mesi (dalla data del 14/05/2011).

## **DETRAZIONE 36% - COMUNICAZIONE E INDICAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO**

**Viene abolito:**

- ➔ l'obbligo di inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate prima dell'inizio dei lavori;
- ➔ l'indicazione in fattura del costo della manodopera.

Nota: si tratta di modifiche particolarmente rilevanti considerato il fatto che la loro violazione comportava la decadenza del beneficio della detrazione.

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATI DEL RICHIEDENTE</b> |                                                                             |
| CODICE FISCALE              | <input type="checkbox"/> PROPRIETÀ PRIVATA<br>(Barrare la relativa casella) |
| COGNOME                     | <input type="checkbox"/> PROPRIETÀ COMUNE<br>(Barrare la relativa casella)  |
|                             | <input type="checkbox"/> POSSESSORE                                         |
|                             | <input type="checkbox"/> AMMINISTRATORE                                     |
|                             | <input type="checkbox"/> DETENTORE                                          |
|                             | <input type="checkbox"/> CONDOMINO                                          |
|                             | <input type="checkbox"/> CONTITOLARE                                        |

Edilcasa Srl  
Via .... Trento (TN) Spett. ....

**FATTURA n. 50/2010**

Lavori di ristrutturazione +  
materiale

~~COSTO DELLA MANODOPERA:~~  
~~€ 10.000~~

**SOSTITUZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI:** l'obbligo sarà sostituito:

- dall'indicazione in Unico (o 730): dei dati catastali identificativi dell'immobile;
- se i lavori sono effettuati dal "detentore" (es: conduttore) degli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (es: contratto di locazione);
- di qualsiasi altro dato che sarà indicato in apposito provvedimento attuativo.

**Lavori effettuati nel 2010:** non sono interessati dalla abrogazione i soggetti che hanno effettuato i lavori nel 2010.

## **DESTINAZIONE 5 PER MILLE AI BENI CULTURALI**

A decorrere dal 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

## **IMPRENDITORI AGRICOLI IN CRISI**

| IMPRENDITORI AGRICOLI IN CRISI |                                |                                                            |                        |            |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| NORMA                          | SOGGETTI                       | INTERVENTO                                                 | NOVITÀ                 | DECORRENZA |
| Art. 23, c. 43                 | Imprenditori agricoli in crisi | • Accordi ristrutturazione debiti<br>• Transazione fiscale | Possibilità di accesso | 6.07.2011  |

Gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure

- ➔ di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis, RD 16 marzo 1942, n. 267;
- ➔ di transazione fiscale, ex art.182-ter, RD 16 marzo 1942, n. 267;

come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del DL n. 185/98, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia.

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

## **REVOCA E CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE**

| REVOCA E CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE |                            |                                                       |                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| NORMA                                    | SOGGETTI                   | INTERVENTI                                            | NOVITÀ                            | DECORRENZA                                                                       |
| Art. 23,<br>c. 22-23                     | Titolari di<br>partita IVA | partite IVA inattive per <u>3 anni</u><br>consecutivi | Revoca d'ufficio                  | Periodo di imposta<br>successivo a quello in<br>corso al 6 luglio 2011<br>(2012) |
|                                          |                            | Omessa o tardiva<br>comunicazione di cessazione       | Sanatoria con<br>versamento € 129 | Entro il 4.10.2011                                                               |

REVOCA DELLA PARTITA IVA: l'attribuzione del numero di partita iva è revocato d'ufficio qualora il titolare:

- ➔ per 3 annualità consecutive;
- ➔ non abbia alternativamente : esercitato l'attività d'impresa o arti e professioni/presentato la dichiarazione annuale IVA (ove obbligato).

*Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.*

MINISANATORIA: i titolari che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività (entro 30gg - ex art. 35 c. 3 Dpr 633/72), possono sanare la violazione versando un importo pari a € 129 (cioè la sanzione minima ridotta a 1/4) entro il 4/10/2011 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto) purché la violazione non sia già stata constatata con atto notificato al contribuente.

## **PRINCIPALI NOVITÀ IN SINTESI per le IMPRESE**

### **NUOVO REGIME PER NEO-IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI**

| NUOVO REGIME PER NEO-IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI |                                                                                |                             |                                         |                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| NORMA                                              | SOGGETTI                                                                       | INTERVENTO                  | NOVITÀ                                  | DECORRENZA      |
| Art. 27                                            | Imprenditori individuali e<br>professionisti in attività a<br>partire dal 2008 | Nuovo regime<br>agevolativo | Imposta<br>sostitutiva 5%<br>per 5 anni | 1° gennaio 2012 |

Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, l'attuale regime forfettario cd dei "minimi" (art. 1 c. da 96 a 117 L. 244/2007), a **partire dal 1° gennaio 2012, si applica:**

- ➔ per il periodo d'imposta in cui l'**attività è iniziata e per i 4 successivi;**
- ➔ esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.



# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

**L'imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 **è ridotta al 5 per cento.**

## CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME

Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare, **nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività;**
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. (E' escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
- c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

## **REGIME SEMPLIFICATO PER GLI "EX" MINIMI**

I soggetti che, per effetto delle nuove disposizioni:

- ✓ pur avendo le caratteristiche per aderire al "vecchio" regime dei minimi, di cui ai commi 96 e 99 dell'art. 1 L. 24 dicembre 2007, n. 244;
- ✓ non possono accedervi sulla base delle nuove condizioni ovvero ne fuoriescono;
- ➔ sono esonerati :
  - dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;
  - dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal DPR n. 100/98;
  - sono esenti dall'IRAP;
  - adempiono agli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi;
  - assoggettano ad IVA secondo le regole ordinarie le relative operazioni con versamento annuale dell'imposta;
  - applicano l'IRPEF secondo le modalità ordinarie;
  - conservano la documentazione ricevuta ed emessa.

*Si ritiene, ancorché la norma non lo precisi, che **permanga** anche per tale regime semplificato l'esonero soggettivo dagli studi di settore.*

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

## CESSAZIONE

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui:

- ➔ viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 (es. ricavi entro 30.000 euro, assunzione dipendenti, ecc.);
- ➔ si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 L. n. 244/97 (es. partecipazione in società di persone).

## OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

I soggetti “ex” minimi, in luogo del nuovo regime “semplificato” possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata, è valida per il primo triennio, trascorso il quale resta valida per ciascun anno successivo in base al comportamento concludente. (PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: Le disposizioni necessarie per l'attuazione dei regimi sopra commentati sono demandate ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate).

## **CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

L'art. 7 c. 1 lett. I e c. 2 lett. M e S) del decreto sviluppo eleva la soglia dei ricavi per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo opzione per regime ordinario).

**SOGGETTI INTERESSATI:**

- ➔ ditte individuali;
- ➔ Snc, Sas e soggetti equiparati (ex art. 5 Tuir);
- ➔ Enti non commerciali esercenti attività commerciale in via non prevalente.

Per effetto delle modifiche introdotte, il regime semplificato sarà adottato “naturalmente” qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a:

- €. 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- €. 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Note: nulla è disposto ai fini della periodicità Iva, per la quale trovano applicazione i precedenti limiti con riferimento al volume d'affari.



# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

| CONTABILITA' SEMPLIFICATA (Ricavi in Euro) | ANTE    | POST    |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Prestazioni di servizio                    | 309.874 | 400.000 |
| Altre attività                             | 516.457 | 700.000 |

| TRIMESTRALI IVA (Vol. d'affari in Euro) | ANTE   | POST |
|-----------------------------------------|--------|------|
| Prestazioni di servizio                 | 309874 |      |
| Altre attività                          | 516457 |      |

**DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI:** il Decreto Sviluppo entra in vigore immediatamente (come stabilito dall'art. 12) e pertanto sorge il dubbio sull'esercizio di prima applicazione delle novità normative.

In occasione della precedente modifica (Dpr 222/2001, che innalzava i ricavi a L. 600.000.000), la CM 80/2001 aveva ritenuto poter applicare retroattivamente i nuovi limiti fin dall'inizio del periodo d'imposta. Ove l'agenzia ritenesse di applicare i medesimi concetti, sarà possibile, **con riferimento al periodo di imposta 2011**, portare in contabilità semplificata le imprese che rientrano nei nuovi limiti e che fino ad oggi hanno tenuto una contabilità ordinaria; a tal fine sarà sufficiente limitarsi alla stampa dei registri Iva, integrati delle operazioni rilevanti ai soli fini dei redditi.

## **FATTURE DA RICEVERE E RATEI/RISCONTI**

In deroga al principio generale di competenza:

- ➔ le imprese (i professionisti già vanno “per cassa”) **in regime di contabilità semplificata**
- ➔ possono dedurre fiscalmente l'intero costo nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura:
  - per singole spese;
  - per un importo non superiore a €. 1.000.

## **RIEPILOGO FATTURE MENSILI**

Viene **innalzata a € 300** (dalle attuali € 154,93) a soglia per potere riepilogare in un unico documento riepilogativo (ai sensi dell'art. 6 c. 1 e 6 Dpr 695/96):

- ➔ le fatture ricevute nel mese (v. CM 53/2008);

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

- ➔ le fatture emesse nel mese;
- ➔ le autofatture emesse nel mese.

L'importo di € 300 dovrebbe intendersi comprensivo dell'eventuale IVA.

Come di consueto il documento dovrà riportare: il numero di protocollo attribuito dal fornitore (per le fatture ricevute e le autofatture emesse), l'ammontare complessivo delle operazioni e dell'Iva, distinte per aliquota.

Termine di annotazione degli acquisti: la registrazione va effettuata entro il termine di cui all'art. 25 c. 1 Dpr 633/72 e cioè anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione della relativa imposta.

AUTOFATTURE: la semplificazione è stata estesa alla registrazione dei documenti emessi per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia posta in essere da un cedente/prestatore non residente (anche per il tramite di un rappresentante fiscale in Italia). Si deve ritenere che il medesimo concetto possa trovare applicazione nel caso di "integrazione" della fattura estera in luogo dell'emissione di autofattura, considerata l'alternatività tra le due procedure.

## **SCHEDA CARBURANTE**

Vengono semplificati gli obblighi di compilazione della scheda carburanti; in particolare:

- ➔ **è abolito l'obbligo di compilazione** della scheda carburante se il pagamento avviene alternativamente con:
  - **carte di credito;**
  - carte "di debito" (incluso il **bancomat**);
  - **carte prepagate.**

Nota: si deve ritenere che rientrino nella esclusione i rifornimenti effettuati con il cd. "netting" e pertanto con contabilizzazione del rifornimento in una scheda magnetica fornita dalla Compagnia petrolifera, che al termine del periodo (di norma mensile) emette la fattura direttamente al contribuente.

Il pagamento con tali strumenti "tracciabili" consente la deduzione ai fini dei redditi e la detrazione Iva. A tal fine sarà opportuno procedere comunque ad un documento riepilogativo (mensile o trimestrale) in forma libera prima di procedere alla contabilizzazione.

## **RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI**

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

Il comma 9 dell'art. 23 sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 84, TUIR, che disciplinano il regime di riporto delle perdite per i soggetti IRES di cui all'art. 73 TUIR. Le nuove disposizioni per i soggetti IRES decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, quindi, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2012.

## PERDITE REALIZZATE NEI PRIMI 3 PERIODI DI IMPOSTA

Per le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva, non ci sono sostanziali variazioni in quanto permangono:

- ➔ riportabili per un periodo illimitato;
- ➔ compensabili fino a concorrenza dell'intero reddito imponibile realizzato negli esercizi successivi.

## PERDITE A REGIME (DAL 4° PERIODO DI IMPOSTA)

**A) Regime in vigore fino al 2011 (esercizio in corso al 6/07/2011):** rimane quello previgente che prevede che:

- ➔ il riporto delle perdite sia consentito non oltre il 5° periodo successivo;
- ➔ l'utilizzo in compensazione possa avvenire nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta successivo.

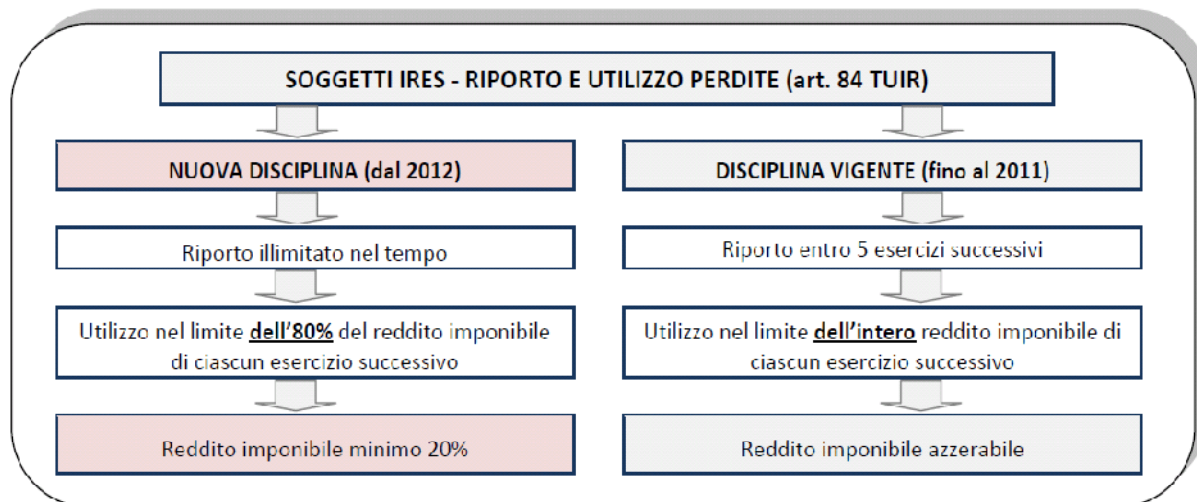
**B) Regime in vigore dal 2012** (esercizio successivo a quello in corso al 6/07/2011): la perdita fiscale conseguita può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- ➔ senza limiti di tempo;
- ➔ in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. (In sostanza con le nuove previsioni, non sarà più possibile azzerare completamente il reddito imponibile, che in ogni caso sarà sottoposto a tassazione nell'esercizio di realizzazione nel limite minimo del 20%).

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*



**IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE:** il regime di riporto rimane immutato (in quanto non è stata apportata alcuna modifica all'art. 8 Tuir).

## **INDAGINI FINANZIARIE**

Al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di indagine sull'industria finanziaria i poteri dell'Agenzia delle Entrate in materia di indagini finanziarie vengono estesi, dal 2012 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 6/07/2011) anche alle imprese di assicurazione per le attività finanziarie da loro gestite. Le indagini vanno preventivamente autorizzate dal direttore centrale / regionale dell'accertamento o, per la GdF, dal comandante regionale e possono riguardare sia richieste di informazioni, sia accessi. Gli accessi presso gli Uffici devono avvenire fuori dagli orari di sportello.

## **STUDI DI SETTORE**

Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore, a partire dal 2012 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 6/07/2011) il DL in esame dispone quanto segue:

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⇒ <b>pubblicazione degli Studi di settore</b> : va effettuata entro il <b>31 dicembre</b> dell'anno al quale si riferisce la dichiarazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⇒ <b>eventuali correttivi anticrisi</b> : vanno pubblicati entro il <b>31 marzo</b> dell'anno successivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⇒ <b>sanzione per omessa presentazione</b> degli Studi di settore: irrogata la misura massima della sanzione prevista (€ 2.065,83)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⇒ <b>accertamento induttivo</b> : l'Ufficio è autorizzato a <b>determinare il reddito in modo induttivo</b> (prescindendo dalle scritture contabili) alternativamente in presenza: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ di <b>omessa presentazione degli Studi</b> di settore</li><li>▪ di <b>insussistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità</b></li><li>▪ di <b>infedele compilazione</b> (cd. "taroccamento") del modello degli studi di settore se il reddito accertato a seguito delle rettifiche è <b>≥ 10% del reddito dichiarato</b>.</li></ul> |
| ⇒ <b>sanzioni per infedele dichiarazione IRES, IVA e IRAP</b> : aumentano del 50% (dal 150% al 300%): <ul style="list-style-type: none"><li>▪ nel caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (se l'adempimento è dovuto)</li><li>▪ qualora il modello non sia stato presentato neanche a seguito dell'invito da parte dell'Ufficio</li></ul>                                                                                                                                  |
| ⇒ <b>motivazioni dell'accertamento</b> : l'Ufficio non è più obbligato a evidenziare nell'atto di accertamento <b>le ragioni che portano a disattendere le risultanze degli Studi</b> , considerate inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi / compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente, <b>al fine di utilizzare le presunzioni semplici</b> (art. 39 c. 1 lett. d Dpr 600/73).                                                                                                                                                            |

## **BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI E CONCESSIONI**

Tetto all'ammortamento: dal 2011 (periodo di imposta in corso al 6/07/2011) l'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili (es: concessioni demaniali su spiagge, aeroporti, autostrade, ecc.):

- ➔ non potrà essere superiore all'1% del costo dei suddetti beni, indipendentemente che sia:
- calcolato in quote costanti secondo il metodo finanziario (art. 104 c. 1 Tuir);
  - calcolato in modo ordinario (ex artt. 102 e 103 Tuir).

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

Dott.ssa Amanda D'Onofrio  
Dott.ssa Carmen Tutone

## **RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO**

| RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO |                      |                                                                                        |                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NORMA                                      | SOGGETTI             | INTERVENTI                                                                             | NOVITÀ                                                 | DECORRENZA                                                                      |
| Art. 23,<br>c.12-15                        | <b>Soggetti IRES</b> | Facoltà di riallineamento maggiori valori civile e fiscale partecipazioni di controllo | Imposta sostitutiva 16% da versare entro il 30.11.2011 | Effetti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012 <b>(2013)</b> |

L'art. 15 DL n. 185/2008 ha introdotto la possibilità di riallineamento dei valori civili e fiscali di avviamento, marchi e altre attività immateriali a seguito di operazioni straordinarie, mediante il pagamento di n'imposta sostitutiva del 16%. Tale possibilità (le cui modalità attuative sono demandate ad apposito Decreto) viene ora estesa:

- ➔ ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo:
  - iscritte a seguito dell'operazione straordinaria;
  - a titolo di avviamento, marchi o altre attività immateriali.
- ➔ ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo:
  - acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni
  - attribuiti a avviamento, marchi e altre attività immateriali nel bilancio consolidato.

L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione.

La nuova disposizione si applica alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 (esercizio 2010 per società con esercizio coincidente con l'anno solare) e in quelli precedenti.

Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012 (in generale dal 2013). **Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione, entro il 30/11/2011 nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011.**

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

## **"SPESOMETRO" E COMUNICAZIONI PER CARTE DI CREDITO E SIMILI**

### **"SPESOMETRO" E COMUNICAZIONI PER CARTE DI CREDITO E SIMILI**

| NORMA          | SOGGETTI                                                                  | INTERVENTO                               | NOVITÀ                                                                     | DECORRENZA                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Art. 23, c. 41 | Operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito e prepagate | Comunicazione elenco clienti / fornitori | Comunicazione delle operazioni effettuate con carte al posto dei venditori | Periodo di imposta in corso al 6/07/2011 |

In base al Provvedimento 22.12.2010 ed al comma 1-bis) dell'art. 21, DL n. 78/2010:

- le operazioni eseguite nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA);
- di importo pari o superiore a € 3.000 / 3.600 al lordo IVA;
- **sono escluse dalla comunicazione degli "elenchi clienti" da parte del venditore se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite carte di credito e bancomat.**

In via complementare a tale esonero viene ora previsto che gli operatori finanziari che emettono le citate carte di credito, di debito o prepagate:

- a partire dal 2011 (esercizio in corso al 06.07.2011);
- comunicano direttamente all'Agenzia delle entrate;
- le citate operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con Prov. del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

## **IMPRESE DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI**

### **IMPRESE DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI**

| NORMA          | SOGGETTI                                                                      | INTERVENTO                | NOVITÀ                               | DECORRENZA |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Art. 23, c. 42 | Soggetti che esercitano attività di locazione di autoveicoli senza conducente | Certificazione operazioni | Abrogazione obbligo ricevuta fiscale | 06.07.2011 |

Al fine di razionalizzare gli adempimenti in merito all'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'impresa esercente tale tipo di attività :

- ➔ può emettere fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;
- ➔ indica nella fattura emessa gli estremi identificativi del contratto di noleggio;
- ➔ consegna la fattura direttamente al cliente, nel caso in cui l'autovettura sia riportata



# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in grado di emettere il documento;

➔ non applica le disposizioni che prevedono l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale.

## **AMMORTAMENTI**

| AMMORTAMENTI   |          |                         |           |                                                             |
|----------------|----------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| NORMA          | SOGGETTI | INTERVENTO              | NOVITÀ    | DECORRENZA                                                  |
| Art. 23, c. 47 | Imprese  | Disciplina ammortamento | revisione | Esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012 (2013) |

La disciplina fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, in attesa della riforma fiscale, deve essere sostanzialmente rivista sulla base di criteri di sostanziale semplificazione,

- ➔ a partire dal 2013 (esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012);
- ➔ individuando beni ammortizzabili individualmente da ammortizzare in base alla vita utile, o a quote costanti;
- ➔ beni ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

## **ATTESTAZIONE DISTRUZIONE**

E' innalzata a €. 10.000 la soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO</b><br>(art. 47 DPR n. 445/2000 - art. 2 c. 4 DPR n. 441/97)                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Il sottoscritto Sig. .... nato a ..... il .....<br>residente a ..... via ..... C.F. ....<br>legale rappresentante della società ..... con sede a ..... via ..... C.F. / P.IVA .....                                                                                                                                    |                          |
| <b>PREMESSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| che in data ..... ha regolarmente comunicato agli organi competenti l'intenzione di procedere alle seguenti operazioni, con lettera racc. A/R nei 5 giorni antecedenti                                                                                                                                                 |                          |
| <b>DICHIARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| aver proceduto alla distruzione dei beni ivi indicati e segnatamente:<br>attrezzatura ..... per un valore di costo pari ad €. .... [N.B.: ≤ €. 10.000]<br>Alle operazioni non è intervenuto alcun funzionario dell'Agenzia delle Entrate o della GdF.<br>Si riserva di fornire, a richiesta, la dovuta documentazione. |                          |
| Luogo e data                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il Legale Rappresentante |

ATTENZIONE: risulta essere prassi invalsa non provvedere alla convocazione in presenza di beni di costo storico inferiore ad €. 5.164,57; si deve, tuttavia, rilevare che:

- l'esonero è espressamente previsto solo con riferimento al verbale;
- e non anche alla presenza dei funzionari.

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

L'Agenzia, peraltro, non ha mai avallato tale posizione (pare, al contrario, richiedere sempre l'intervento). **Pertanto, in via cautelativa, si consiglia di procedere sempre alla comunicazione all'Agenzia Entrate ed alla GdF.**

## **VERIFICHE FISCALI E ACCESSI**

Con il decreto Sviluppo vengono introdotte alcune importanti novità in tema di verifiche fiscali.

**PRINCIPI DI COMPORTAMENTO:** l'attività di controllo amministrativo presso le imprese:

- ➔ attuate "in forma d'accesso" da parte di qualsiasi autorità competente dovrà essere:
  - unica (non sono ammessi accessi contemporanei da parte di Uffici diversi);
  - con accessi non ripetuti per periodi di tempo inferiori a 6 mesi;
  - con tempi di permanenza presso la sede del contribuente, in caso di controlli a:
    - imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi: non superiori ai 15gg lavorativi (si contano solo i giorni di effettiva permanenza presso i locali dell'impresa);
    - imprese in contabilità ordinaria: rimangono i 30gg ordinariamente previsti dallo Statuto del Contribuente.

**ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE: eventuali accessi in violazione di quanto sopra:**

- ➔ rimangono non impugnabili da parte del contribuente;
- ➔ ma configurano per i dipendenti pubblici un illecito disciplinare.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA**

Tra le novità contenute nel decreto all'art.1 viene previsto un credito d'imposta per la ricerca scientifica. Il bonus è istituito "sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012" a favore **delle imprese che finanziano progetti di ricerca presso:**

- ➔ Università;
- ➔ enti pubblici di ricerca.

Il decreto individua quali Università ed enti di ricerca possono essere oggetto di finanziamento: le Università (statali e non), e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; gli enti pubblici di ricerca nonché l'ASI- Agenzia Spaziale Italiana; gli organismi di ricerca definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

**Spettanza del credito d'imposta: il bonus compete:**

- ➔ in 3 quote annuali;

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

- ➔ per gli investimenti realizzati nel 2011 e 2012 (più in particolare per quelli realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2010 fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31/12/2012);
- ➔ nella misura del 90% della spesa cd. “incrementale” di investimento, definita come importo che eccede la media degli investimenti in ricerca del triennio 2008-2010.

Gli aspetti attuativi saranno demandati ad un apposito provvedimento regolamentare.

## Disciplina fiscale:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- non è imponibile né ai fini dei redditi né ai fini Irap;
- gli investimenti rimangono integralmente deducibili dal reddito d'impresa;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con Irpef/Ires o imposte sostitutive, Irap ed Iva (sono esclusi i contributi);
- è escluso dal limite di utilizzo annuale di €. 250.000.

## **DA RIMBORSO A COMPENSAZIONE**

I contribuenti:

- ➔ che abbiano richiesto “a rimborso” l'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi o dell'Irap (nulla è disposto con riferimento all'Iva);
- ➔ potranno modificare tale scelta in una richiesta di compensazione;
- ➔ da esprimersi con dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario.

In sostanza: secondo le regole previgenti, la modifica della scelta poteva essere effettuata entro 90gg dal termine ordinario per l'invio della dichiarazione (cioè entro il 29 dicembre) il termine verrà portato a 120gg (cioè entro il 28 gennaio dell'anno successivo).

## **PRINCIPALI NOVITÀ IN SINTESI in materia di ACCERTAMENTO E**

### **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

## **SANZIONI RIDOTTE E RAVVEDIMENTO SPRINT ENTRO 15 GIORNI**

| NORMA          | SOGGETTI                                            | INTERVENTO                                     | NOVITÀ                            | DECORRENZA |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Art. 23, c. 31 | Soggetti che hanno effettuato versamenti in ritardo | Versamenti in ritardo per non più di 15 giorni | Sanzione ridotta ad 1/15 a giorno | 6/07/2011  |

Il ravvedimento sprint può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario. La modifica del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 471/97:

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

- ➔ si estende a tutti i tipi di versamento con un ritardo non superiore a 15 giorni;
- ➔ la particolare disposizione che consente di ridurre la sanzione applicabile in caso di omesso e/o tardivo versamento ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Formulazione previgente: l'agevolazione era consentita solo ai versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, il cui richiamo viene abrogato per effetto delle nuove disposizioni. Sanzioni applicabili: considerato che la sanzione per omesso/ritardato pagamento ammonta al 30% le nuove sanzioni possono essere così riepilogate:

| RITARDO | SANZIONE | RAVVED. | RITARDO | SANZIONE | RAVVED. | RITARDO       | SANZIONE | RAVVED. |
|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------------|----------|---------|
| 1 gg    | 2%       | 0,2%    | 6 gg    | 12%      | 1,2%    | 11 gg         | 22%      | 2,2%    |
| 2 gg    | 4%       | 0,4%    | 7 gg    | 14%      | 1,4%    | 12 gg         | 24%      | 2,4%    |
| 3 gg    | 6%       | 0,6%    | 8 gg    | 16%      | 1,6%    | 13 gg         | 26%      | 2,6%    |
| 4 gg    | 8%       | 0,8%    | 9 gg    | 18%      | 1,8%    | 14 gg         | 28%      | 2,8%    |
| 5 gg    | 10%      | 1,0%    | 10 gg   | 20%      | 2,0%    | 15 gg e oltre | 30%      | 3,0%    |

## **RICORSI TRIBUTARI E CONTRIBUTO UNIFICATO**

Con riferimento alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi **notificati** ai sensi del Dlgs n. 546/92, **successivamente al 06.07.2011**, data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni sul versamento del **contributo unificato anche nel ricorso tributario**.

Il contributo, ai sensi del nuovo comma 6 quater, art. 13, DPR n. 115/2002, per le ipotesi di ricorso principale, incidentale dinanzi alle CTP e CTR è dovuto nei seguenti importi:

| CONTRIBUTO UNIFICATO | VALORE CONTROVERSIA (*) |          |
|----------------------|-------------------------|----------|
|                      | Maggiore di             | Fino a   |
| 30                   | 0                       | 2.582,28 |
| 60                   | 2.582,28                | 5.000    |
| 120                  | 5.000                   | 25.000   |
| 250                  | 25.000                  | 75.000   |
| 500                  | 75.000                  | 200.000  |
| 1.500                | 200.000                 |          |

*(\*) corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste*

Così come già previsto per il processo civile e amministrativo l'imposta di bollo non si applica anche agli atti e provvedimenti del processo tributario, compresa la procedura concorsuale e di

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

volontaria giurisdizione, tenuto conto dell'assoggettamento al contributo unificato, ex 'art. 18 DPR n. 115/2002.

## **RECLAMO E MEDIAZIONE**

| RECLAMO E MEDIAZIONE |                                |                                  |                                                                                   |                                   |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NORMA                | SOGGETTI                       | INTERVENTO                       | NOVITÀ                                                                            | DECORRENZA                        |
| Art. 39, c. 9 - 11   | Controversie entro 20.000 euro | Iter risoluzione extragiudiziale | Obbligo di reclamo e proposta di mediazione<br>Sanzioni aggravate per soccombente | Atti notificati dal 1 aprile 2012 |

Per le controversie relative ad atti

- ➔ emessi dall'Agenzia delle Entrate notificati dall'1.4.2012;
- ➔ di valore non superiore a € 20.000;

il contribuente, prima di proporre ricorso **è obbligato**, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, a presentare **preliminarmente reclamo** alla Direzione provinciale / regionale che ha emanato l'atto. Fanno eccezione le controversie relative a recupero di aiuti di Stato illegittimi. Il reclamo può contenere una proposta motivata di mediazione della controversia.

Se l'Ufficio non intende accogliere il reclamo o l'eventuale "proposta" di mediazione del contribuente formula d'ufficio una proposta di mediazione, che tenga in considerazione

- ➔ la potenziale incertezza delle questioni controverse;
- ➔ la sostenibilità della pretesa;
- ➔ l'economicità dell'azione amministrativa.

Decorso 90 giorni se il reclamo non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso ed iniziano a decorere i termini di cui agli artt. 22 e 23 D.Lgs. 546/92 per la costituzione in giudizio.

### **RISARCIMENTO PARTE SOCCOMBENTE**

Nel caso in cui il reclamo e la mediazione non sortiscano effetto e non consentano di evitare il giudizio, la parte ivi soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma ulteriore pari al 50% delle spese stesse a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti.

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

## **DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI**

| DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI |                                |                       |        |                            |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|
| NORMA                           | SOGGETTI                       | INTERVENTO            | NOVITÀ | DECORRENZA                 |
| Art. 39, c. 12                  | Controversie entro 20.000 euro | Definizione agevolata |        | Liti pendenti al 1/05/2011 |

Al fine di ridurre le pendenze giudiziarie in atto e concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento le liti fiscali:

- ➔ di **valore non superiore a € 20.000**;
- ➔ **pendenti alla data del 1° maggio 2011**;
- ➔ dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio;
- ➔ **possono essere definite**, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 289/2002.

### **ONERE DELLA DEFINIZIONE**

| VALORE LITE |        | COSTO DELLA DEFINIZIONE |                                                                                              |
|-------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| da          | a      | Ammontare               | Note                                                                                         |
| 0           | 2.000  | 150                     | fissa                                                                                        |
| 2.001       | 20.000 | 10% (*)                 | l'ultima sentenza ha dato ragione al <b>contribuente</b> (amministrazione soccombe)          |
|             |        | 50% (*)                 | l'ultima sentenza ha dato ragione al <b>amministrazione</b> (cliente soccombe)               |
|             |        | 30% (*)                 | il giudizio è ancora al <b>primo grado</b> e non è già stata resa pronuncia giurisdizionale. |

(\*) % del valore della lite

Con specifici provvedimenti l'Agenzia emanerà le disposizioni in merito alle modalità di versamento e di presentazione della domanda di definizione.

### **MODALITÀ DI DEFINIZIONE:**

- ➔ le somme vanno essere versate **entro il 30 novembre 2011**;
- ➔ la domanda di definizione potrà essere presentata **entro il 31 marzo 2012**;
- ➔ le liti passibili di definizione secondo le disposizioni in commento vengono sospese sino al 30.06.2012;
- ➔ vengono altresì sospesi fino alla medesima data **del 30.06.2012** i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ecc., compreso i termini per la



# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

costituzione in giudizio;

- ➔ **entro il 15.07.2012** gli Uffici devono trasmettere ai competenti organi giurisdizionali (commissioni tributarie, tribunali e corti di appello nonché Corte di cassazione) l'elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione;
- ➔ le liti di cui al precedente punto sono sospese **sino al 30.09.2012**, data entro la quale gli Uffici dovranno depositare l'attestazione di regolarità della domanda di definizione e dei pagamenti integrali di quanto dovuto. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione. (Fanno eccezione le controversie relative a recupero di aiuti di Stato illegittimi).

## **ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

| ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO |                                                                                                                                                 |                                                           |                                                 |                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NORMA                              | SOGGETTI                                                                                                                                        | INTERVENTI                                                | NOVITÀ                                          | DECORRENZA                                    |
| Art. 23, c.17-20                   | Soggetti che aderiscono <ul style="list-style-type: none"><li>▪ all'accertamento con adesione</li><li>▪ alla conciliazione giudiziale</li></ul> | Fidejussione in caso di rateizzazione                     | Escluse anche per importi superiori Euro 50.000 | atti non ancora perfezionati al 6 luglio 2011 |
|                                    |                                                                                                                                                 | omesso versamento di una o più rate successive alla prima | sanzione doppia sul residuo importo dovuto      |                                               |

**RATE E FIDEIUSSIONE - ELIMINAZIONE:** è stato eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia fidejussione) previsto:

- ➔ per la definizione dell'accertamento con adesione (art. 8 c. 2 D.Lgs. n. 218/97);
- ➔ per la conciliazione giudiziale (art. 48 c. 3 D.Lgs. n. 546/92) qualora l'importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.

Il perfezionamento della definizione è ora subordinato esclusivamente al pagamento dell'intero ammontare o al pagamento della prima rata (e non più anche alla prestazione della garanzia).

**MANCATO PAGAMENTO RATA – RADDOPPIO SANZIONI:** viene, di converso, previsto che in caso di mancato pagamento anche di una sola rate di quelle successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo:

- ➔ del debito residuo (in conto capitale),
- ➔ + doppio della sanzione del 30% (per mancato pagamento ex art. 13 Dlgs 471/97 – applica pertanto il 60%) sul debito residuo.



# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

**DECORRENZA E APPLICABILITÀ: LE NUOVE DISPOSIZIONI:** Si applicano agli atti non ancora “perfezionati” alla data di entrate in vigore del Decreto (6.7.2011). Non si applicano alle adesioni (ed acquiescenze ex art. 15 D.Lgs. 218/97) e le conciliazioni giudiziali già perfezionale al 6.7.2011, anche se con la prestazione della garanzia.

## **VIOLAZIONI TRIBUTARIE**

### **IRROGAZIONE SANZIONI E ACCOGLIMENTO DEDUZIONI DIFENSIVE**

| NORMA          | SOGGETTI                                       | INTERVENTO                             | NOVITÀ                              | DECORRENZA                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 23, c. 29 | Soggetti destinatari di avviso di accertamento | Accoglimento delle deduzioni difensive | Definizione sanzioni ridotte ad 1/3 | Atti notificati dopo il 6/07/2011 o con termini ancora pendenti a tale data per il ricorso |

In presenza di sanzioni già irrogate (ex art. 16 c. 1 Dlgs 472/97), in caso di accoglimento da parte dell'Ufficio delle deduzioni prodotte dal contribuente, le nuove sanzioni ricalcolate:

- sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (60gg dalla notifica della cartella),
- mediante il pagamento di 1/3 dell'ammontare della sanzione ridotta.

Nota: in pratica si tratta di una estensione della definizione in via breve già prevista all'art. 16 c. 2 Dlgs 472/97 al caso in cui l'Ufficio riconosca la fondatezza delle istanze del contribuente. In tal caso la riduzione delle sanzioni a 1/3 (nuova misura dal 1/02/2011 in seguito alle modifiche della “Legge di stabilità “ n. 220/2010) si applica alle minori sanzioni rideterminate dall'Ufficio.

### **CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONI**

| NORMA          | SOGGETTI                                                   | INTERVENTO                    | NOVITÀ                             | DECORRENZA                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Art. 23, c. 29 | Soggetti destinatari di avviso di accertamento o rettifica | Sanzioni collegate al tributo | Irrogazione contestuale all'avviso | Atti emessi dopo il 31/10/2011 |

A decorrere dagli atti emessi dopo il 31/10/2011 le sanzioni collegate ad un tributo devono necessariamente essere irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o rettifica (modifica dell'art. 17 c. 1 D.Lgs. 472/97). Nella versione:

- ➔ **previgente:** la contestualità era solo una facoltà (“possono essere”), e talvolta le sanzioni venivano irrogate con atti separati;
- ➔ **attuale:** le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono “sono” irrogate, senza precedente contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica,

# MERKABA Consulting S.r.l.

**Dott. Franco Cremonesi**  
**Dott.ssa Daniela Giuliani**

*Dott.ssa Amanda D'Onofrio*  
*Dott.ssa Carmen Tutone*

motivato a pena di nullità.

## **PROROGA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI**

L'introduzione dell'avviso di accertamento "esecutivo" **slitta dal 1 luglio al 1 ottobre 2011**, per effetto dell'intervento di modifica dell'art.29, comma 1, Legge n. 122/2010 di conversione del DL 78/2010, operato dall'art. 30, DL 98/2011 in esame.

## **ATTENUAZIONE PRINCIPIO "SOLVE ET RIPETE"**

Se il contribuente "richiede" (anche prima, dunque, di averla ottenuta) la sospensione giudiziale degli atti esecutivi:

- ➔ non si procede all'esecuzione
  - fino alla decisione del giudice;
  - e comunque fino al 120° giorno.

Nessun atto viene quindi compiuto: fino alla decisione del giudice, entro un termine massimo di 120 giorni a partire dalla data di notifica dell'istanza di sospensione.

Deroga – azioni cautelari: la sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative (iscrizione di ipoteche, ecc.) che possono avere luogo ad ogni altra azione prevista a tutela del creditore.

**Omesso versamento:** in presenza di omesso versamento del 50% iscritto provvisoriamente a ruolo sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi non è dovuta l'ulteriore sanzione del 30% (per omesso versamento).

Le nuove disposizioni riguarderanno gli avvisi di accertamento emessi dall'1 luglio 2011.

\* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Merkaba Consulting S.r.l.**

